

TRIBUNALE DI TREVISO

PROPOSTA DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012

PAOLO ZANESCO, nato ad Asolo (TV) il 13 gennaio 1979 e residente in Pederobba (TV), Via Fosca n. 56, c.f. ZNS PLA 79A13 A471O, difeso e rappresentato dall'avv. Lodovico Fabris del Foro di Treviso (C.F.: FBR LVC 57C20 H823E), dall'avv. Luigi Maria Polloniato (PLL LMR 83L31 A703N) ed elettivamente domiciliato in Asolo (TV), Via Palladio n. 1, come da mandato in calce al presente atto (Avv. Fabris fax 0423-529378 e pec: lodovicofabris@pec.ordineavvocatitrevise.it, Avv. Polloniato fax 0423-529378 e pec: luigimaria.polloniato@ordineavvocativicenza.it)

Premesse:

Con Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3 depositata il 22.02.2017 il sig. Paolo Zanesco ha chiesto all'interessato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche.

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Presidente della seconda sezione civile dott. Antonello Fabbro, con provvedimento del 14.03.2017, ha nominato la dott.ssa Giulia Abrami di Montebelluna (**all.1**).

Con atto denominato *Ricorso per ammissione alla procedura ex legge n. 3/2012* del 29.09.2017 il sig. Paolo Zanesco chiedeva l'apertura della procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012, formulando al contempo la proposta che prevedeva:

- *"il pagamento integrale delle spese di procedura, dei professionisti che hanno assistito il*

ricorrente e delle spese di esecuzione sostenute dal creditore ipotecario;

- *il pagamento del 48,25% del creditore ipotecario di primo grado;*
- *il pagamento del 8,41% dei creditori privilegiati (consentito anche dalla finanza esterna);*
- *il pagamento del 2,03% per i chirografari per natura o perché degradati (consentito dalla finanza esterna)".*

La proposta formulata veniva integrata con *Modifica* del 23.10.2017, sul rilievo di inammissibilità avanzato dal Giudice Delegato, proponendo che la vendita dell'immobile avvenisse con "*procedura competitiva sulla base del valore di perizia (con rinuncia dunque a far vendere l'immobile a trattativa privata)*" e precisando l'offerta minima in aumento e il divieto di riduzione del prezzo di 1/4.

La votazione dell'accordo aveva esito negativo, come dichiarato dalla Dott.ssa Giulia Abrami all'udienza del 16.01.2018, pertanto la procedura veniva dichiarata improcedibile con provvedimento del 30.01.2018.

Deve ritenersi ammissibile la presente proposta migliorativa in considerazione del fatto che l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) – che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "*fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*" – va inteso come riferito all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero lo stesso sia stato annullato in sede di reclamo (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 01/08/2017, n. 19117).

Considerato inoltre che non sono mutati i presupposti della situazione di crisi da sovraindebitamento in cui verte il sig. Paolo Zanesco, i compiti e le funzioni attribuiti con decreto del 14.03.2017 al professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni devono considerarsi ancora validi ed efficaci, in

mancanza di diversa previsione normativa, anche in ottica di economia procedurale (facendo così salva, almeno in parte, l'attività già svolta dal professionista incaricato dal Tribunale).

Con il presente atto il sig. Paolo Zanesco chiede pertanto di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012.

o0o

1. Brevi cenni introduttivi e sullo stato di crisi

La situazione di sovraindebitamento in cui versa il sig. Paolo Zanesco deriva dall'assunzione di impegni finanziari per lo svolgimento della propria attività professionale di consulenza, cessata a cagione della situazione recessiva seguita alla crisi del 2008 e dallo svolgimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di accertamenti fiscali in relazione all'acquisto di un immobile e di titoli, investimenti ritenuti non congrui in relazione ai redditi denunciati dal ricorrente.

La mancata impugnazione nei termini e la tardiva proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela hanno determinato la definitività delle cartelle esattoriali, anche in esito al contenzioso susseguitosi infruttuosamente per il sig. Zanesco.

La contrazione dei ricavi dalla propria attività di consulenza ha impedito di poter far fronte al pagamento delle imposte portate dalle cartelle esattoriali, seppur ritenute ingiuste, gravate di sanzioni e interessi rendendo ulteriormente difficoltoso per il sig. Zanesco anche far fronte alle spese correnti (rate del mutuo, oneri condominiali, etc.).

2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il sig. Paolo Zanesco, persona fisica che non esercita attività di impresa, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti tracciati dall'art. 1 della L.Fall.

Non può quindi certamente avvalersi dell'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito con la riforma del 2005.

La L. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha fornito il rimedio per quella considerevole parte di debitori che non possono beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio (e, nel caso in esame, usufruendo dell'aiuto economico dei familiari) per liberarsi dei debiti accumulati e dalle esecuzioni individuali.

La procedura di sovraindebitamento è rivolta quindi al cosiddetto "*insolvente civile*" ovvero, in generale, a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

La novella apportata con il D.L. 179/2012 ha poi previsto una procedura ancor più agevolata di omologazione dell'accordo, con omissione del voto dei creditori, qualora lo stesso venga proposto da un soggetto debitore che riveste anche la qualifica di "*consumatore*".

Nel caso di specie si ritiene che il sig. Zanesco non rientri in quest'ultima categoria, essendo parte dei debiti connessi all'attività lavorativa svolta e pertanto, salvo diversa valutazione dell'intestato Tribunale, si farà luogo alla procedura ordinaria di approvazione e omologazione del piano di ristrutturazione prevista dagli artt. 10 e 11 della L. 3/2012.

In base all'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, si intende infatti

'consumatore' solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta' (la sottolineatura è nostra).

Qualora il Giudice designato ritenesse di discostarsi da tale soluzione, si chiede sin da ora di voler adottare la procedura semplificata di omologazione ex art. 12bis L. 3/2012.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi - nel senso indicato da Cassazione 19117/2017 - e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli 14 e 14bis della L. 3/2012.

Sussistono pertanto i presupposti (soggettivi) per l'ammissione alla procedura richiesta.

È parimenti evidente la situazione (oggettiva) di sovraindebitamento a fronte il considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria e il valore di realizzo del suo patrimonio personale.

o0o

3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori

L'attivo del sig. Zanesco messo a disposizione dei propri creditori è costituito dai seguenti beni:

1) Immobile

Si tratta di unità immobiliare sita in Comune di Pederobba (TV) e individuata al Catasto fabbricati, Foglio 13, part. 704, sub 103, 199 e 215, meglio descritta nell'allegata perizia di stima redatta dal geom. Filippo Tesser (iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Treviso al n°2974 (all.2-14).

Si tratta di unità immobiliari inserite nel contesto dell'Asolo Golf Club, in particolare del condominio "Il Belvedere", sviluppato su due piani fuori terra e

uno interrato, edificato nel 1998 e reso agibile nel 1999.

L'appartamento è munito di posto auto coperto e di un posteggio per golf car.

La perizia stima il valore complessivo dei beni immobili in Euro 95.000,00.

2) Mobili

Si tratta degli arredi presenti nell'appartamento e che saranno oggetto di vendita in blocco con quest'ultimo.

In particolare si tratta dei mobili:

- della cucina completi di elettrodomestici, tavolo con sedie, due divani e cassettiere zona giorno;
- della camera matrimoniale con armadio a quattro ante e letto;
- della camera singola con armadio a quattro ante, divano e libreria e
- del posto auto coperto con un armadio a quattro ante.

La perizia stima il valore degli arredi dell'immobile in Euro 5.000,00.

3) Finanza esterna

I familiari del sig. Zanesco hanno destinato alla presente proposta l'importo complessivo di Euro 40.000,00 dei quali Euro 35.000,00 da destinare in via esclusiva al creditore Agenzia delle Entrate ed Euro 5.000,00 da destinare ai creditori chirografari, anche degradati (all.2-15).

o0o

Il sig. Zanesco attualmente svolge attività lavorativa saltuaria che gli consente di percepire mediamente un compenso mensile di circa Euro 1.000,00 (all.2) che viene utilizzato per pagare le spese correnti come individuate nell'elenco allegato (all.2-6) che si dimette, come prescritto dalla normativa, con indicazione di quelle che si presumono necessarie al sostentamento.

Si precisa che sono comprese le spese di affitto che si renderanno necessarie a fronte la completa alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà e che le

predette spese non verranno comunque fatte gravare sul presente piano di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto interamente soddisfatte dallo stipendio attualmente percepito e, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dall'aiuto dei parenti prossimi.

La documentazione attestante l'ammontare delle predette spese è stata messa a disposizione dell'O.C.C. e allegata alla relazione.

o0o

La proposta prevede l'esperimento di una procedura competitiva indetta alle seguenti condizioni:

- vendita in unico lotto (mobili e immobili) al prezzo base pari ai valori indicati nella perizia di stima e con ripartizione del ricavato quanto al 95% alla componente immobiliare e quanto al 5% alla componente mobiliare;
- offerta minima in aumento di Euro 1.000,00;
- gara da tenersi presso lo studio del liquidatore che verrà nominato;
- applicazione dell'art. 107 comma 4 L.F. e pertanto, l'aggiudicazione potrà essere sospesa nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione.

Il ricavato dalla suddetta vendita, verrà destinato alla soddisfazione pro-quota dei debiti secondo il piano meglio illustrato al punto 5 e negli allegati e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione *ex* art. 13, co. 1, L. 3/2012 che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme ricavate.

È espressamente previsto che il *surplus* derivante dalla cessione degli immobili a mezzo di procedura competitiva vada a pagamento del creditore privilegiato ipotecario, tenuto conto del privilegio speciale spettante sul singolo immobile.

4. Passivo

Come meglio specificato nell'allegata *Attestazione dell'organismo di composizione della crisi (all.2)* il passivo del sig. Paolo Zanesco è sinteticamente così costituito:

SPESE DI GIUSTIZIA (IMMOBILIARI)	
Banca Sella	€ 4.662,59
IPOTECARI	
Banca Sella	€ 120.696,87
PRIVILEGIATI	
avv. Cruciat	€ 8.754,72
INPS	€ 8.992,69
Agenzia delle Entrate	€ 167.682,68
CHIROGRAFARI	
Agenzia delle Entrate	€ 5.226,46
AdE Riscossione	€ 2.367,79
cond. Belvedere	€ 20.548,15
Comune di Pederobba	€ 237,00
Consorzio Bonifica Piave	€ 27,63

5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori

Si precisa che l'importo di Euro 140.000,00 derivanti dalla liquidazione dell'attivo e dall'apporto di finanza esterna sarà destinato a soddisfare le spese di procedura (prededucibili), come meglio di seguito indicate.

- **Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per Euro 7.239,36,00 comprensivi CP ed IVA e oltre al rimborso delle spese documentate**

Si fa riferimento al compenso spettante al dott.ssa Giulia Abrami, professionista nominato dal Tribunale, per l'assistenza nell'elaborazione del piano e redazione della relazione di fattibilità qui allegata e dell'attività necessaria alla liquidazione dell'attivo, compresa l'attività svolta in relazione alla prima proposta.

L'importo è stato determinato ai sensi del DM 24 settembre 2014 n. 202.

- Compenso per assistenza legale Euro 10.213,84 comprese CPA e IVA 22%

Si fa riferimento al compenso spettante agli avv.ti Lodovico Fabris e Luigi Maria Polloniato per l'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione del presente accordo e successiva fase di approvazione e omologa.

- Compenso del perito incaricato per Euro 1.409,10 comprensivi CP ed IVA

Si fa riferimento alla redazione della perizia di stima asseverata

- Spese relative alla prima proposta per Euro 9.655,52 comprensivi CP ed IVA e oltre al rimborso delle spese documentate

Si fa riferimento al compenso dell'avv. Cruciat per la predisposizione dell'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 nonché la redazione della prima proposta, nonché il compenso del Gestore per la prima attestazione. Si tratta di debito sorto in occasione e in funzione della presente procedura di sovraindebitamento, non essendo mutate le cause della crisi e in mancanza di uno iato temporale tale da peggiorare o alterare la situazione debitoria del sig. ZanESCO.

- fondo rischi e spese di liquidazione per Euro 2.000,00

Si fa riferimento ai costi (pubblicità, etc.) per la celebrazione della procedura competitiva.

o0o

In conclusione la liquidazione dell'attivo immobiliare e mobiliare come sopra indicato consente il pagamento:

- integrale delle spese di procedura;
- integrale per le spese di giustizia (privilegio ex art. 2770 c.c.);
- nella misura del 50,83% dei crediti ipotecari;
- nella misura del 19,58% dei crediti privilegiati generali diversi dall'Agenzia delle Entrate;
- nella misura del 20,87% per l'Agenzia delle Entrate (comprensivo della parte di credito degradata a chirografo), in funzione della destinazione della finanza esterna;
- nella misura del 2,13% dei crediti chirografari.

o0o

6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione

Da ultimo si precisa che i creditori ammessi al voto, corrispondenti all'insieme dei creditori chirografari determinati ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012 allo stato e salvo miglior verifica in sede di omologa, sono pari a Euro 234.714,40 e la maggioranza per l'approvazione è quindi pari a **Euro 140.828,64** ovvero tanti creditori rappresentanti il 60% del complessivo ammontare dei creditori chirografari.

o0o

7. Tempi di esecuzione del piano

Si prevede che il riparto delle somme sarà eseguito entro **60 giorni** dall'incasso del prezzo a seguito della cessione dell'immobile.

o0o

Tutto ciò premesso, Paolo Zanesco, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato dott.ssa Giulia Abrami dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;
- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede sin da ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo.

In subordine, e qualora si ritenga che la proponente riveste la qualifica di

consumatore, si chiede di pronunciare il decreto di cui all'art. 12bis L. 3/2012 e quindi omologare il piano.


Ringrazia con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia Provvedimento di nomina del Tribunale di Treviso del 14.03.2017;
2. Attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 9 comma 2 e art. 15 comma 6 L. 3/2012 e relativi allegati.

Asolo, 26 giugno 2018

Avv. Luigi Maria Polonziato



Avv. Lodovico Fabris




Procura alle liti

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs.n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento come previsto dalla L. 3/2012, e occorrendo nel processo di esecuzione ed eventuali opposizioni, con facoltà di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, ricorso per cassazione, richiedere giudizio di equità, chiamare terzi in causa, nominare, revocare sostituire a sé altri procuratori ed eleggere domicilio con ogni altra facoltà di legge l'avv. **Lodovico Fabris** del Foro di Treviso (C.F.: FBR LVC 57C20 H823E; PEC lodovicofabris@pec.ordineavvocattreviso.it) e l'avv. **Luigi Maria Polloniato** (PLL LMR 83L31 A703N; luigimaria.polloniato@ordineavvocativicenza.it) del Foro di Vicenza, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'avv. Fabris in Asolo (TV), Via Palladio 1.

Informato di quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali, giudiziari e sensibili per le finalità di espletamento del mandato conferito nel presente giudizio


Paolo Zanesco



La firma è autentica

Avv. Lodovico Fabris

Avv. Luigi Maria Polloniato



SOMMARIO: Fascicolo - Procedure Concorsuali - R.G. 10 / 2018
Tribunale Ordinario Di Treviso

Dati Fascicolo

Procedura: ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Oggetto: Procedure Concorsuali
Giudice: ULIANA PETRA
Sezione: Procedure Concorsuali
Data Iscrizione: 27/06/2018
Data Ultima Udienza:
Stato: ASSEGNATO A GIUDICE

Parti / Legali

Debitore: ZANESCO PAOLO
Creditore:

Altri / Documenti

Descrizione

Descrizione Procedura
Nessun Termine

Stato

Scadenze Termini

Nessuna Termine

